



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO MANZONI"

Via Lusitania, 16 – 00183 ROMA - Tel. 06.70491776 - Fax: 06.77079105

C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587 - Cod. Un. Uff.: UF0D1N

PEO: rmic8gd00d@istruzione.it - PEC: rmic8gd00d@pec.istruzione.it Sito web: www.ic-manzoni.edu.it

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

versione 2.0

approvato con delibera del Cdl n° 113 del 28/11/2023

modificato con delibera n. 13 del 10/12/2024

modificato con delibera n. 81 del 18/12/2025

Art. 1 - PREMESSA

Il Fondo di Solidarietà (di seguito Fondo) rappresenta un'opportunità di intervento finanziario che l'Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Manzoni" (di seguito Istituto) intende offrire alle famiglie che ne vorranno usufruire.

Art. 2 - FINALITÀ

Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto nella partecipazione ad attività organizzate e previste dal P.T.O.F. e dai Consigli di Classe/Interclasse per le quali sia previsto un contributo economico delle famiglie, il Consiglio di Istituto costituisce il Fondo di Solidarietà dell'Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Manzoni" (delibera n° 81 del 04/04/2023).

Art. 3 - DESTINAZIONE DEL FONDO

Il Consiglio di Istituto stabilisce, con apposita delibera per ciascun anno scolastico, le aree di intervento per le quali viene destinato il Fondo, che possono essere ricomprese tra:

- uscite e visite guidate di durata giornaliera e spettacoli teatrali in sede;
- viaggi d'istruzione, compresi i Campi Scuola e Viaggi d'istruzione/stage all'estero;
- corsi e/o le tasse relative agli esami per le certificazioni linguistiche;
- attività laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa proposte da enti esterni in orario curricolare.

Art. 4 - CONSISTENZA DEL FONDO

La quota di contributo del Fondo di Solidarietà che potrà essere corrisposta viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili, ripartita per tutti gli aventi diritto che ne avranno fatto richiesta, secondo le modalità definite dalla delibera del Consiglio di Istituto.

L'ammontare del Fondo di Solidarietà è legato ad una quota parte (nella misura minima del 15%)

del contributo volontario versato dalle famiglie. I contributi volontari versati successivamente a tale data verranno accantonati per l'annualità successiva; si potrà, in deroga, modificare la modalità temporale dell'accantonamento solo in caso di eventi eccezionali, riferiti al solo anno scolastico di riferimento e previa delibera del Consiglio di Istituto.

Possono contribuire all'arricchimento del Fondo le donazioni (nella misura minima del 15%), i liberi contributi individuali o di gruppo ed anche enti ed associazioni esterne.

Possono essere effettuate specifiche donazioni al Fondo di solidarietà nella misura del 100%.

Tutte le somme non utilizzate confluiranno nello stesso Fondo relativo agli anni successivi, incrementandolo.

Art. 5 - AVENTI DIRITTO

Possono fruire del Fondo solo gli studenti, di ogni ordine di scuola, iscritti all'Istituto.

Il contributo sarà erogato ai nuclei familiari il cui reddito ISEE sia inferiore ad € 15.000,00.

Tale valore, riferito alle fasce di reddito per le quali Roma Capitale prevede l'esenzione dal pagamento della quota per la refezione scolastica, potrà essere suscettibile di verifica annuale e di rideterminazione con specifica delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO

La richiesta di accesso al Fondo deve essere presentata dai genitore/tutori/affidatari dello studente/essa al Dirigente Scolastico, utilizzando opportuni modelli predisposti dall'Istituto, entro la data stabilita con apposita comunicazione inviata a tutti i genitori/tutori/affidatari.

Alla domanda deve essere allegata:

- modello ISEE
- modello di autocertificazione indirizzato al D.S.
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L'invio di domande tardive o incomplete ne comporta l'automatica irricevibilità.

Art. 7 – COMMISSIONE E REFERENTE DEL FONDO

La Commissione "Fondo di solidarietà" è nominata con delibera del Consiglio di Istituto ed è formata da 3 membri:

- 1) il Referente del Fondo, individuato dal CdI, su base volontaria, all'interno del Collegio dei Docenti;
- 2) il Dirigente Scolastico;
- 3) il Presidente del Consiglio di Istituto.

Tale Commissione, presieduta dal Referente del Fondo, procederà alla verifica delle domande pervenute al protocollo della scuola nei termini e nelle modalità stabiliti e alla redazione di una lista degli aventi diritto.

La Commissione a richiesta, potrà avvalersi, nella fase di istruttoria delle domande, del supporto di altri membri, individuati tra i componenti del Consiglio d'Istituto, o che lo stesso Consiglio di

Istituto individua come soggetti idonei, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, avendo cura di oscurare tutti i dati sensibili presenti nelle domande stesse.

Art. 8 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aventi diritto verranno informati mediante apposita comunicazione della scuola.

Verrà data pubblicità in Consiglio di Istituto e mediante il sito internet della scuola delle informazioni aggregate sull'importo complessivamente concesso e il numero degli studenti aventi diritto.

Il contributo non verrà mai erogato sotto forma di denaro contante ma sempre soltanto sotto forma di abbattimento, totale o parziale, del costo a carico del soggetto beneficiario, in relazione alle attività per le quali è previsto.

Tale quota sarà utilizzata nell'anno scolastico di riferimento come credito per coprire, in parte o in tutto, i singoli eventi per i quali è previsto un costo da parte delle famiglie, fino all'esaurimento del credito disponibile. Al termine dell'anno scolastico l'eventuale residuo non utilizzato confluirà nel Fondo di Solidarietà dell'anno scolastico successivo.

Il contributo potrà essere compreso tra un importo massimo di € 50,00/notte (Campi Scuola e Viaggi d'istruzione/ Stage all'estero) e minimo di € 15,00 (uscite didattiche e altre attività).

Tali valori potranno essere oggetto di revisione annuale mediante delibera del Consiglio di Istituto.

Il contributo sarà assegnato fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di una graduatoria degli aventi diritto predisposta tenendo conto del valore dell'ISEE presentato.

Ogni alunno potrà beneficiare di un solo contributo per ciascun anno scolastico, salvo che la disponibilità del fondo consenta di soddisfare integralmente tutte le domande pervenute.

Art. 9 - RENDICONTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è oggetto di rendicontazione separata in sede di approvazione del consuntivo annuale.

La rendicontazione del Fondo, nella sua complessiva consistenza e il relativo utilizzo, è oggetto di verifica da parte del Consiglio d'Istituto, attraverso un prospetto riepilogativo della consistenza iniziale, distinguendo gli effettivi utilizzi dell'anno.

Gli importi non utilizzati in un determinato anno scolastico potranno alimentare lo stesso Fondo negli anni successivi incrementandolo e saranno rappresentati in bilancio in apposita voce di Avanzo vincolato.

Qualora il Consiglio di Istituto reputi necessario, potrà essere richiesto un riepilogo infra-annuale della consistenza del Fondo.

L'Istituto predisporrà apposita comunicazione sull'utilizzo del fondo per a. s. .